I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1688/71 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 757/71 relativo a modalità d'applicazione particolari concernenti la concessione d'aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, al momento dell'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 757/71 della Commissione, del 7 aprile 1971, relativo a modalità d'applicazione particolari concernenti la concessione d'aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, al momento dell'esportazione (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1549/71 (4), fissa gli importi da riscuotere conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte sremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 673/71 (6) ;

considerando che in seguito ad un errore l'elenco dei prodotti ai quali s'applica l'importo da riscuotere all'atto dell'esportazione comprende talune preparazioni foraggere non contenenti latte scremato in polvere ; che l'elenco deve dunque essere corretto in conseguenza ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 757/71, per quanto concerne i prodotti della voce tariffaria 23.07 della tariffa doganale comune, i termini seguenti che figurano nella rubrica « Designazione delle merci » :

« ex 1. non contenenti latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune o aventi tenore, in peso, di detto prodotto inferiore a 10 % »

sono sostituiti, nelle tre sottovoci interessate, dai termini seguenti :

« ex 1. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune inferiore a 10 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Prende effetto a decorrere dal 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.
(3) GU n. L 83 dell'8. 4. 1971, pag. 53.
(4) GU n. L 163 del 21. 7. 1971, pag. 62.
(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(6) GU n. L 77 del 1°. 4. 1971, pag. 9.